



Bruxelles, 20.1.2021
COM(2021) 20 final

2021/0008 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda
l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La direttiva (UE) 2016/680¹ (la "direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie") è entrata in vigore il 6 maggio 2016 e gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 6 maggio 2018 per recepirla nel diritto nazionale. La direttiva, che ha abrogato e sostituito la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio², è uno strumento molto più completo e generale per la protezione dei dati. È importante sottolineare che essa si applica al trattamento sia nazionale che transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).

L'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva prevede che, entro il 6 maggio 2019, la Commissione riesami gli altri atti giuridici dell'UE che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di contrasto, allo scopo di valutare la necessità di allinearli alla stessa direttiva e formulare, ove opportuno, proposte per modificarli in modo da garantire la coerenza nella protezione dei dati personali nell'ambito della direttiva.

La Commissione ha presentato i risultati del riesame in una comunicazione del 24 giugno 2020 dal titolo *Via da seguire per allineare l'acquis dell'ex terzo pilastro alla norme sulla protezione dei dati*³, nella quale indica dieci atti giuridici da allineare alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e il relativo calendario. La decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio 2002, relativa alle squadre investigative comuni⁴ figura in questo elenco. La Commissione ha annunciato che avrebbe presentato modifiche mirate della decisione nell'ultimo trimestre del 2020; è questo lo scopo della presente proposta.

La presente iniziativa non fa parte del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta si prefigge di allineare le norme sulla protezione dei dati della decisione quadro 2002/465/GAI ai principi e alle norme stabiliti dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie al fine di fornire un quadro di protezione dei dati solido e coerente nell'Unione.

¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

² Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

³ COM(2020) 262 final.

⁴ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

n.a.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente proposta si fonda sull'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

L'atto originario era basato sull'ex articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del precedente trattato sull'Unione europea, che corrisponde piuttosto all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, sia l'obiettivo che il contenuto della proposta di modifica si limitano chiaramente alla protezione dei dati personali.

A tale riguardo, l'articolo 16, paragrafo 2, TFUE costituisce la base giuridica più appropriata. Esso consente l'adozione di norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività ai sensi del diritto dell'Unione, e di norme relative alla libera circolazione di tali dati.

A norma dell'articolo 2 bis del protocollo n. 22, la Danimarca non è vincolata dalle norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato. Lo stesso vale per l'Irlanda ai sensi dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Solo l'Unione può adottare un atto legislativo che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto necessario per allineare la decisione quadro 2002/465/GAI alla legislazione dell'Unione in materia di protezione di dati personali (inclusa la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie), senza modificare il meccanismo di cooperazione tra Stati membri per costituire una squadra investigativa comune. La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

Per modificare la decisione quadro 2002/465/GAI, lo strumento più appropriato è una direttiva.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La presente proposta fa seguito ai risultati del riesame effettuato dalla Commissione a norma dell'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e

giudiziarie, come illustrato nella comunicazione dal titolo *Via da seguire per allineare l'acquis dell'ex terzo pilastro alle norme sulla protezione dei dati* nella quale sono elencati i punti sui quali è necessario un allineamento. In particolare, individua la necessità di chiarire che qualsiasi trattamento di dati personali ai sensi della decisione quadro 2002/465/GAI è soggetto alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie o al regolamento (UE) 2016/679⁵ (regolamento generale sulla protezione dei dati), a seconda che si svolga nell'ambito di procedimenti penali o non penali. L'allineamento dovrebbe chiarire che i dati ottenuti a norma della decisione quadro possono essere trattati per finalità diverse da quelle per le quali sono raccolti solo alle condizioni stabilite nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (articolo 4, paragrafo 2 o articolo 9, paragrafo 1) o nel regolamento generale sulla protezione dei dati (articolo 6, paragrafo 4).

Proponendo la modifica dell'articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI, la presente proposta si limita a quanto necessario per affrontare i punti di cui sopra.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n.a.

- **Assunzione e uso di perizie**

Nel suo riesame la Commissione ha tenuto conto di uno studio realizzato nell'ambito del progetto pilota sull'esame degli strumenti e dei programmi di raccolta dei dati dell'Unione europea sotto il profilo dei diritti fondamentali⁶. Lo studio ha realizzato una mappatura degli atti dell'Unione cui fa riferimento l'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e ha individuato disposizioni per le quali può essere necessario un allineamento sulle questioni concernenti la protezione dei dati.

- **Valutazione d'impatto**

L'impatto della presente proposta è limitato al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti nell'ambito della decisione quadro 2002/465/GAI. L'impatto dei nuovi obblighi derivanti dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie è stato valutato nel contesto dei lavori preparatori della stessa direttiva. Non è pertanto necessaria una valutazione d'impatto specifica per la presente proposta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁶ Il progetto pilota è stato richiesto dal Parlamento europeo, gestito dalla Commissione ed eseguito da un appaltatore (gruppo di esperti indipendenti). La Commissione ha selezionato l'appaltatore sulla base dei criteri definiti dal Parlamento. I documenti consegnati come risultato del progetto rispecchiano le opinioni e i pareri del solo appaltatore; la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che viene fatto delle informazioni ivi contenute. I risultati sono pubblicati all'indirizzo <http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/pilot-project-fundamental-rights-review-eu-data-collectioninstruments-and-programmes>

- **Diritti fondamentali**

Il diritto alla protezione dei dati personali è sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dall'articolo 16 TFUE. La protezione dei dati è strettamente legata anche al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'articolo 7 della Carta.

La presente proposta garantisce che qualsiasi trattamento di dati personali a norma della decisione quadro 2002/465/GAI sia soggetto ai principi e alle norme "orizzontali" della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, attuando così ulteriormente l'articolo 8 della Carta. Tale legislazione mira a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a precisare che i principi e le norme della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, che si applicano appieno al trattamento dei dati in virtù della decisione quadro, avranno un impatto positivo per quanto riguarda i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

n.a.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La presente proposta non richiede documenti esplicativi sul recepimento, in quanto comporta una modifica mirata a un articolo della decisione quadro 2002/465/GAI.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie definisce il quadro giuridico per le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, svolte dalle autorità competenti. L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, disciplinano il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per cui tali dati sono raccolti.

Nello specifico, l'articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI prevede che determinati dati personali possano essere trattati, a determinate condizioni, per finalità diverse da quelle per cui sono stati inizialmente raccolti. Tale disposizione va oltre le condizioni previste dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e deve pertanto essere allineata con tale direttiva. L'articolo 1 della direttiva proposta modifica come segue l'articolo 1, paragrafo 10 della decisione:

- l'uso dei dati personali raccolti dalle squadre investigative comuni (articolo 1, paragrafo 10, lettera b)) è allineato al principio di limitazione delle finalità, come disciplinato dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie; e
- è soppresso l'articolo 1, paragrafo 10, lettere c) e d).

L'articolo 2 fissa il termine per il recepimento della direttiva.

L'articolo 3 fissa la data di entrata in vigore della direttiva.

L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/680¹, la Commissione è tenuta a riesaminare gli altri atti giuridici adottati dall'Unione che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, al fine di valutare la necessità di allinearli alla direttiva e formulare, ove opportuno, le proposte necessarie per modificarli in modo da garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'ambito della direttiva. A seguito di tale riesame la decisione quadro 2002/465/GAI² è stata individuata come uno degli altri atti da modificare.
- (2) Per garantire una protezione dei dati personali coerente ed efficace, il trattamento dei dati personali a norma della decisione quadro 2002/465/GAI dovrebbe rispettare le norme stabilite dalla direttiva (UE) 2016/680, ove applicabile.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

² Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione quadro 2002/465/GAI.
- (6) Conformemente all'articolo 42, del regolamento (UE) 2018/1725³, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XX XXXX⁴,
- HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La decisione quadro 2002/465/GAI è così modificata:

- (1) all'articolo 1, paragrafo 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per altri fini conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680.";
- (2) all'articolo 1, paragrafo 10, le lettere c) e d) sono soppresse;

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [un anno dall'adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁴